

**ACCORDO DECENTRATO PER L'ADESIONE AL FONDO DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE
DI TRENTO – ART. 208, COMMA 4, LETT. C) E CO. 5 DEL D. LGS. 285/1992**

Premesso che con deliberazione n. 114 di data 22.04.2025 la Giunta comunale ha:

- approvato l'ipotesi di accordo decentrato per l'adesione al fondo di previdenza complementare per il personale della polizia locale del comune di Trento – art. 208, comma 4, lett. C) e co. 5 del D. Lgs. 285/1992;
- autorizzato il Direttore Generale e il Dirigente del Servizio Risorse umane alla sottoscrizione dell'accordo medesimo;

L'anno 2025, il giorno 22 aprile alle ore 10:00 presso la sede comunale di Torre Mirana, via Belenzani n. 3 – Trento

LE PARTI COMPOSTE DA

per la parte datoriale:

il Direttore Generale	F.to Enrico Menapace
il Dirigente del Servizio Risorse umane	F.to Alessio Ravagni
il Comandante	F.to Alberto Adami

per la parte sindacale:

CGIL	Non firmato
CISL	F.to Maurizio Speciali
UIL	F.to Ugo Segnana (con nota a verbale)
FENALT	F.to Loris Murato

PREMESSO CHE

L'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/92 (cosiddetto Codice della Strada), come attualmente vigente a seguito delle sue successive modifiche e integrazioni, prevede la facoltà dei comuni di destinare parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice stesso, anche per finalità previdenziali e assistenziali a favore del personale della polizia municipale (art. 12, del medesimo codice della strada, comma 1, lettera e);

la Corte Costituzionale nella sentenza 426 del 2000 ha chiarito che *“la normativa richiamata (art 208, comma 4, CdS n.d.r.) mostra che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 della disposizione denunciata, a specifiche finalità di promuovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima. Il legislatore non ha invece affatto costituito un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale (...)”*

“Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata (in quanto coerente con l'autonomia dei comuni, garantita dalla Costituzione ed anzi accresciuta a seguito della riforma del titolo V), gli enti locali, nel perseguire le finalità di cui all'art. 208 del C d S (...) non solo possono liberamente individuare quali spese finanziare con il 50% delle entrate da violazioni del codice della Strada, ma anche determinare discrezionalmente le relative quote. Unico limite (...) previsto dalla norma è costituito dalla quota, non inferiore al 10%, che comunque va destinata ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli”.

L'obiettivo generale e principale dell'art. 208, individuato espressamente dal legislatore e confermato nel tempo da numerosa giurisprudenza, rimane quindi quello di accrescere la sicurezza sulle strade, da raggiungere attraverso interventi finalizzati all'educazione stradale dei giovani, al miglioramento delle condizioni della circolazione, alla tutela degli utenti deboli. Lo scopo generale appena indicato, solo indirettamente può essere inteso come perseguibile con l'utilizzo dei proventi per finanziare l'assistenza e previdenza del personale di polizia locale, individuati come agenti e ufficiali di polizia stradale; tale tipologia di spesa intende più propriamente “compensare” le condizioni di disagio in cui operano detti dipendenti. Per questo motivo l'importo eventualmente riservato a questo scopo dalla Giunta comunale deve essere equilibrato, in modo da garantire comunque e principalmente la realizzazione della ratio dell'art. 208, che è quella di accrescere la sicurezza sulle strade.

Ai sensi dell'art. 122 della LR 2/2018 e le norme provinciali a cui la stessa rimanda, anche per i dipendenti pubblici della Provincia Autonoma di Trento, le forme di previdenza integrativa sono state attuate attraverso la stipula di specifici accordi contrattuali collettivi, ora trasfusi nel CCPL vigente, allegato E/9, parte C. Il fondo così istituito, definito come fondo “chiuso” o “negoziale”, è riservato ai soli lavoratori appartenenti alla categoria cui si riferisce il contratto/accordo sindacale.

Alla luce di quanto fin qui premesso e in armonia con le indicazioni della giurisprudenza della corte dei conti, da una lettura coordinata delle previsioni normative e contrattuali si ritiene che lo strumento ordinario attraverso cui dare attuazione alla previsione normativa di cui all'art. 208 che richiama la previdenza complementare sia l'accordo decentrato; tanto in considerazione anche della mancanza di norme specifiche nel vigente contratto di comparto delle autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento che regolino la materia.

**CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, STIPULANO IL
PRESENTE ACCORDO**

Art. 1 Oggetto

Salvo diverse disposizioni derivanti da accordi collettivi provinciali, negli anni 2025 e 2026 una quota determinata annualmente dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative all'applicazione del codice della strada potrà essere destinata, ai sensi dell'art. 208, a finalità previdenziali esclusivamente destinate al personale inquadrato in figure professionali appartenenti al corpo di polizia locale del comando di Trento – Monte Bondone.

Art. 2 Beneficiari

Beneficiari di quanto previsto dal presente accordo sono esclusivamente gli addetti al comando di Trento – Monte Bondone individuati quali agenti/coordinatori addetti ad attività di polizia stradale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che svolgano effettivamente le funzioni di polizia stradale.

Art. 3 Modalità di finanziamento e versamento al fondo.

Il comune di Trento nell'ambito del provvedimento annuale di destinazione dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie del codice della strada individuerà le somme da destinare alla previdenza integrativa di cui al presente accordo, in relazione al numero delle persone beneficiarie del fondo ai sensi del precedente art. 2.

La quota da versare al fondo viene quantificata per gli anni 2025 e 2026 nel limite massimo del 2% annuo della retribuzione utile ai fini TFR per gli agenti e i coordinatori che svolgano le funzioni di polizia stradale così come individuate dall'art. 11 del codice della strada.

La risorsa aggiuntiva da versare al fondo come definita nel precedente paragrafo sarà erogata nel seguente modo:

- 2% a favore di agenti e coordinatori che svolgano attività di polizia stradale per almeno 200 servizi;
- 0,3% a favore di agenti e coordinatori che svolgano attività di polizia stradale per almeno 30 servizi;
- per il numero di servizi compreso tra 30 e 200 il riconoscimento sarà attribuito in proporzione al numero di servizi effettuati (esempio: 33 giorni - 0,33%, 50 giorni – 0,50%)

Rimane a carico dell'ente il contributo di solidarietà da versare all'INPS.

Tenuto conto degli accertamenti in entrata delle sanzioni e delle capacità di bilancio, la quota individuata al precedente comma, verrà versata al fondo, di norma, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.



Trento, 14 dicembre 2025

NOTA A VERBALE

La sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, per il riconoscimento delle previsioni ex art. 208 c.d.s. sul personale della Polizia Locale, fortemente sollecitato da anni dalla UIL FPL EE.LL, pur riconoscendo disponibilità dell'amministrazione alla discussione e revisione dall'iniziale proposta, avrebbe potuto trovare ulteriore segnale di apertura verso le OO.SS. se fosse stata accolta la nostra richiesta per la possibilità di innalzare allo 0,5% la soglia di accesso per Coordinatori ed Ispettori.

La UIL FPL EE.LL. ravvede necessario accrescere e perseguire, da parte dell'amministrazione, la considerazione verso tutte le figure che operano all'interno del Comando che, nessuna esclusa, tutti i giorni garantiscono la sicurezza del nostro territorio.

Il Segretario Generale Provinciale

UIL FPL EE.LL.

Andrea Bassetti